

LIBRO IUC 2016

(Aggiornato al 26/10/2015)

A CURA DI:
LUCIO GUERRA

Libro IUC (2016)

IUC - Imposta Unica Comunale (IMU - TASI - TARI)

in esclusiva per **“TUTTOPA – <http://www.tuttopa.it>”**

(è vietata la riproduzione e la divulgazione del materiale non autorizzato)

AGGIORNAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITA' 2016 - TESTO DEL 26-10-2015

**TESTI e APPROFONDIMENTI
AGGIORNATI E COORDINATI
CON LE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

2016 : abrogazione IMU e TASI su “Abitazione Principale e Terreni Agricoli”

come cambia, ancora, nel 2016, l'imposta sugli immobili e servizi

Le Principali Novità 2016, la normativa con ricostruzione “storica”, gli aspetti di dettaglio del tributo IUC e delle singole componenti IMU-TASI-TARI, quesiti e approfondimenti.

a cura di :

Lucio Guerra

Responsabile servizi associati

Unione Montana Catria e Nerone

tecnico@cm-cagli.ps.it

INDICE

PREMESSA	RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL GOVERNO RIGUARDANTE L'ART.4 DELLA LEGGE DI STABILITA' (Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)
-----------------	---

PARTE PRIMA	IUC
--------------------	------------

SINTESI DELLE NOVITA' della LEGGE DI STABILITA' 2016 – "IUC" Imposta Unica Comunale

PARTE SECONDA	IUC - testo normativo aggiornato
----------------------	---

MODIFICHE NORMATIVE IUC 2016 – Testi Normativi con Aggiornamento e Ricostruzione STORICA

PARTE TERZA	IUC – principali aspetti del tributo e delle singole Componenti IMU – TASI - TARI
--------------------	--

IUC :

DISPOSIZIONI GENERALI
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA "IUC" e componenti "TARI" e "TASI"
TERMINI E MODALITA' DI DISCIPLINA DELL'IMPOSTA "IUC"
DICHIARAZIONI
STRUMENTI DI VERSAMENTO
SCADENZE E TERMINI DI VERSAMENTO
MODALITA' DI VERSAMENTO
RISCOSSIONE
DEROGA AFFIDAMENTO

IMU :

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
BASE IMPONIBILE
ALiquota
SOGGETTI PASSIVI
SOGGETTO ATTIVO
TERMINI DI VERSAMENTO
SCADENZE DI VERSAMENTO
DETRAZIONI

TASI :

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
BASE IMPONIBILE
ALiquota
SOGGETTI PASSIVI
SOGGETTO ATTIVO
TERMINI DI VERSAMENTO
SCADENZE DI VERSAMENTO
RIDUZIONI
INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

TARI :

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

BASE IMPONIBILE

SOGGETTO PASSIVO

SOGGETTO ATTIVO

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

COPERTURA DEI COSTI

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFFA CORRISPETTIVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158

FABBISOGNI STANDARD DAL 2016

PARTE QUARTA**IUC****quesiti e approfondimenti****QUESITI E APPROFONDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E DI DETTAGLIO SU :**

- NOVITA' CALCOLO DELLA TASI E RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE
- USUFRUTTO LEGALE
- RIENTRA NELLE AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI "RURALI" UN COLTIVATORE MINORENNE
- LA "FINZIONE GIURIDICA" SU TERRENI AGRICOLI EDIFICABILI per IMU e TASI
- MAGGIORE o MINORE GETTITO TARI
- DEROGA AI COEFFICIENTI DEL DPR 158 – 99 per TARI
- ANCORA UNITA' COLLABENTI – F/2
- COME SI APPLICA IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' NELL'IMPOSTA TASI
- PERIZIA STRAGIUDIZIALE AREE EDIFICABILI
- TERMINI DI VERSAMENTO IUC NELLE SUE COMPONENTI IMU – TASI – TARI
- QUALI SONO I SERVIZI INDIVISIBILI DEI COMUNI DA FINANZIARE CON LA TASI
- FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC
- FABBRICATI RURALI e RETROATTIVITA'
- AIRE 2014 e 2015 – 2016
- RINUNCIA ALL'EREDITA'
- ACCERTAMENTO CON ADESIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL GOVERNO RIGUARDANTE ART. 4 LEGGE DI STABILITA' 2016

Art. 4

(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli)

Nelle disposizioni concernenti la riforma della tassazione locale immobiliare l'intervento normativo sull'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 è diretto, innanzitutto, a ridisciplinare la tassazione relativa ai terreni agricoli.

Al riguardo, le disposizioni concernenti l'art. 13 in questione devono essere lette in combinato disposto con **l'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli prevista dal successivo comma 3 nel quale viene ripristinato nuovamente il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 1993 (aree montane e di collina totalmente delimitate "comune senza annotazione" e parzialmente delimitate "comune con annotazione "PD").**

Lo stesso comma 3 stabilisce, **inoltre**, che sono beneficiari dall'agevolazione i terreni agricoli:

- **posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola (CD e IAP), **indipendentemente dalla loro ubicazione;**

- **ubicati nelle isole minori**, già contemplati nell'art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D. L. n. 4 del 2015;

- **a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile**, già esenti in virtù dell'art. 1, comma 4, del D. L. n. 4 del 2015.

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, in virtù dell'esenzione appena illustrata, si precisa che le stesse sono dirette a eliminare le disposizioni che riservano ai CD e agli IAP un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU, vale a dire il moltiplicatore ridotto di cui al comma 5, secondo periodo, e la cosiddetta franchigia prevista dal comma 8-bis [(comma 1, lett. a) e lett. b)].

Il comma 1, lett. c) modifica il comma 13-bis stabilendo **la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre** il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione degli atti dei comuni da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

La norma in commento prevede, altresì, l'eliminazione al comma 2 della disposizione di cui al comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011 che attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di **prevedere che i fabbricati rurali siano assoggettati a IMU**. Occorre precisare che l'intervento costituisce una mera opera di pulizia del testo poiché detta facoltà deve ritenersi ricompresa nella più ampia potestà attribuita alle predette autonomie dall'art. 80 del D.P.R. n. 670 del 1972, in base alla quale le province stesse hanno istituito l'IMI e l'IMIS in sostituzione dell'IMU.

Al comma 4, è stato previsto l'adattamento delle disposizioni concernenti la TASI, operando i necessari interventi nella legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo, **al fine di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale dal possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. [comma 4, lett. a) e b)].

In relazione, invece, ai cosiddetti beni merce [comma 4, lett. c)], vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è stato previsto un regime di favore, ossia **l'applicazione di un'aliquota ridotta pari allo 0,1 per cento e, inoltre, viene riconosciuta ai comuni la facoltà di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento**. Ovviamente, anche in questa fattispecie è consentito al comune, e la norma lo ribadisce, la possibilità di azzerare l'aliquota.

Il comma 4, lett. d) prevede che il versamento della TASI, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è effettuato dal possessore nella misura stabilita dal comune nel regolamento dell'anno 2015. E' stabilito, inoltre, che **in caso di assenza di indicazione** della predetta misura nel regolamento del 2015 ovvero nell'ipotesi di assenza totale di delibera anche per l'anno 2014, **la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento.**

Il comma 4, lett. e) modifica il comma 688, dell'art. 1, della legge n. 147 del 2013 stabilendo, **come per l'IMU, la perentorietà del termine di trasmissione delle delibere da parte dei comuni ai fini della loro pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale, anticipando al 14 ottobre** il termine attualmente previsto al 21 ottobre per una migliore gestione delle attività di pubblicazione da parte dell'Amministrazione, attesa la frequente proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione.

L'esenzione dall'IMU riconosciuta, sin dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 per l'abitazione principale ha comportato che la Commissione europea imponesse all'Italia di applicare lo stesso regime fiscale previsto per l'IMU anche all'IVIE. Le disposizioni di cui al comma 5 recano, pertanto, un'uniformità di disciplina tra IMU e IVIE, attuata attraverso la modifica del comma 15-bis dell'art. 19 del D. L. n. 201 del 2011.

I commi 6 e 7 (compensazione IMU TASI): stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni - al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli - **mediante un incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016** e successivi della dotazione del **fondo di solidarietà comunale, ripartito tra i comuni** delle Regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia **sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.**

Inoltre, viene aumentata la percentuale di riparto del Fondo di solidarietà comunale sulla base dei fabbisogni standard al 30 per cento per l'anno 2016, al 40 per cento per l'anno 2017 e al 55 per cento per l'anno 2018.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene, a norma del comma 7, attraverso un minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

Il comma 8 prevede che per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da **adottare entro il 28 febbraio 2016**, seguendo gli stessi criteri utilizzati per la distribuzione delle somme attribuite con D.M. 6 novembre 2014, **adottato ai sensi dell'art. 1, comma 731**, della legge n. 147 del 2013. Le somme in questione non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio.

Il comma 731 della Legge di Stabilità per il 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1 – lett. d), del decreto legge n. 16/2014, ha previsto per l'anno 2014 l'attribuzione ai comuni di un contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI. Il D.L. 16/2014 ha quindi modificato la precedente versione del comma 731 della legge di stabilità che prevedeva un contributo di 500 milioni di euro per finanziare la previsione da parte dei comuni di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale.

I commi da 9 a 12 concernono la disciplina della determinazione della rendita catastale degli immobili classificati nei gruppi "D" ed "E" e del contributo da corrispondere ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall'applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili.

Il tema della valutazione catastale degli impianti negli immobili a destinazione speciale, censibili in catasto nelle categorie del **gruppo "D" ed "E"** è senza dubbio complesso, considerando che le norme e la prassi di settore prevedono che, per questa tipologia di immobili, la rendita catastale - **come noto utilizzata per il**

calcolo della base imponibile della tassazione immobiliare - sia determinata attraverso un procedimento di stima diretta, specifico per ciascun immobile a destinazione produttiva che, come tale, è soggetta ad una puntuale valutazione tecnica, caso per caso, delle componenti edilizie e impiantistiche da prendere in considerazione.

La valutazione tecnica è operata dai professionisti incaricati dalla proprietà, al momento della presentazione dei documenti di aggiornamento catastale (tramite la procedura "Docfa") ed è verificata dai tecnici dell'Agenzia delle entrate al momento dell'accertamento sugli aggiornamenti e sulle rendite proposte dalla parte, nei termini previsti dalla normativa.

In effetti, i documenti di prassi catastale delineano il perimetro concettuale degli impianti da considerare nella stima.

In particolare, la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, emanata dall'Agenzia sul tema, ha chiarito che "... al fine di valutare quale impianto debba essere incluso o meno nella stima catastale, deve farsi riferimento non solo al criterio dell'essenzialità dello stesso per la destinazione economica dell'unità immobiliare, ma anche alla circostanza che lo stesso sia "fisso", ovvero stabile (anche nel tempo), rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare.".

In buona sostanza, come precisato nella circolare sopracitata, sono da considerare, nella determinazione della rendita catastale, gli impianti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad una unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, a prescindere dal mezzo di unione di tali impianti agli elementi strutturali dell'unità stessa.

Ne consegue che, nella determinazione della suddetta rendita catastale, si deve tenere conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione dell'immobile - senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso - e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisiti di "immobiliarità", a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura.

L'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha, da ultimo, indicato la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 quale strumento di interpretazione autentica per la corretta applicazione del procedimento di stima diretta degli immobili a destinazione produttiva, finalizzato all'attribuzione della rendita catastale agli stessi.

I principi e i criteri generali utilizzati dall'Agenzia delle entrate per la valutazione degli impianti risultano, dunque, coerenti con il quadro normativo di riferimento.

Tuttavia, continua a riscontrarsi un significativo ricorso alle controversie tributarie da parte dei proprietari delle unità immobiliari in argomento conseguente agli accertamenti delle componenti impiantistiche, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole all'Amministrazione da parte della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tale prassi giurisprudenziale si è consolidata per talune tipologie di immobili ed impianti, con particolare riferimento alle centrali di produzione di energia elettrica.

La disposizione di cui al comma 9, seppure diretta a rideterminare i criteri di accatastamento degli immobili appartenenti all'intero gruppo catastale D, **tuttavia tende ad incidere sulle unità immobiliari censibili nelle sole categorie catastali "D/1 - Opifici" e "D/7 - Immobili per le attività industriali"** caratterizzate da una presenza di impianti e macchinari molto più significativa rispetto a quanto riscontrabile negli immobili censiti nelle altre categorie del gruppo D, per i quali tale presenza può essere considerata marginale.

In particolare, la predetta disposizione esclude i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" dall'ambito della valutazione catastale, alla quale rimangono,